

PENALE TRIBUTARIO

L'omesso versamento Iva all'importazione contagia la filiera

di Angelo Ginex

Il **reato di evasione dell'Iva all'importazione è configurabile** non soltanto nei confronti di chi ha introdotto abusivamente la merce nel territorio dello Stato, ma **anche nei riguardi di tutti coloro che ne sono successivamente entrati in possesso senza assolvere il tributo dovuto**, a condizione però che chi la detiene abbia precisa consapevolezza della sua origine. È questo il principio sancito dalla **Corte di Cassazione** con [sentenza 18 dicembre 2017, n. 56264](#).

La vicenda trae origine dalla pronuncia da parte della Corte d'appello di Genova di una sentenza di non luogo a procedere per il reato di **omesso versamento dell'Iva all'importazione** di cui all'[articolo 70 D.P.R. 633/1972](#), in quanto estinto per intervenuta prescrizione.

La Procura Generale della Repubblica proponeva, dunque, **ricorso per cassazione**, contestando, tra gli altri motivi, l'erronea applicazione della legge penale e la contraddittorietà della motivazione, sull'assunto che i giudici del gravame, nell'emanare il proprio provvedimento, avessero configurato il delitto contestato come **reato istantaneo ad effetti permanenti**.

La Suprema Corte, rigettando per intervenuta prescrizione il ricorso del titolare dell'azione penale, pur ritenuto valido a livello concettuale, hanno osservato come la natura giuridica di **reato istantaneo ad effetti permanenti** avrebbe fatto estinguere il reato per intervenuta prescrizione, decorrente dalla sottrazione dell'operazione all'imposizione.

A tale ricostruzione, tuttavia, essi oppongono il rilievo operato dai supremi giudici nella **sentenza 4 marzo 1987, n. 4245**, secondo cui il reato di evasione dell'Iva all'importazione conserva un **carattere di anti giuridicità** che residua sulla merce anche dopo essere stata introdotta nel territorio nazionale e che **si riverbera su ogni ulteriore alienazione o trasporto**.

Questo status di illegittimità si propaga, poi, verso tutti coloro che entrano in contatto con i cespiti che non hanno assolto il tributo, salva la loro inconsapevolezza sull'origine della merce.

Non potendo tale tributo essere, dunque, ritenuto una semplice tassa di passaggio, la relativa evasione è da considerarsi come **reato permanente**, la cui condotta tipica è ravvisabile principalmente nell'importazione, mentre **la consumazione cessa solo ove si interrompa la circolazione della merce nel territorio statale e si dia luogo al versamento dell'Iva dovuta**.

Dunque, al pari del reato di contrabbando di cui agli [articoli 292 e 295 D.P.R. 43/1973](#), anch'esso contestato ed in seguito a riqualificazione della fattispecie eliminato, **il reato di**

omesso versamento dell'Iva si configura verso tutti i soggetti, ancorché non trasferiscano la merce ma la detengano semplicemente, non essendo possibile discernere tra **importatori abusivi iniziali e detentori successivi**, data la natura plurifase dell'imposta sul valore aggiunto.

Nel caso in rassegna, inoltre, la Suprema Corte ha puntualizzato come, in ragione della permanenza del reato, **la prescrizione non decorre finché non si dia luogo alla cessazione della condotta**, corrispondendo il tributo, **oppure non si sequestri la merce**, ponendo fine alla lesione dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice.

Riguardo proprio all'interesse presidiato dalla norma, i giudici di Piazza Cavour, confermando quanto affermato dal Procuratore generale, hanno dichiarato che prescindendo dalla **natura di tributo interno** dell'Iva all'importazione, essa obbedisce alla stessa *ratio* dei dazi doganali, ossia quella di **prevenire pregiudizi economici in danno all'Unione**, derivanti dall'acquisto all'estero di beni e all'importazione nel territorio europeo.

Secondo un filone giurisprudenziale contrapposto a quello in rassegna, **non integra la fattispecie criminosa la mera condotta successiva di chi detiene il bene senza averne contribuito all'ingresso nel territorio nazionale**. Questa estensione analogica apparirebbe, infatti, inaccettabile e spregiativa del **legittimo affidamento** degli operatori economici, anche in virtù del tenore letterale della norma (cfr., [Cass., sentenza n. 19514/2004](#)).

L'[articolo 67 D.P.R. 633/1972](#), tuttavia, disciplina estensivamente l'importazione, non relegandola al mero ingresso del bene nel territorio statale. I giudici dell'odierna sentenza, pertanto, bene hanno deciso in merito a ciò, abbandonando il vetusto orientamento della Suprema Corte, ma non bisogna dimenticare un elemento importante: **chi è in possesso di merce che non ha assolto il tributo deve avere precisa consapevolezza della sua origine**.



OneDay Master

ACCERTAMENTO: LE PRINCIPALI VIOLAZIONI PENALMENTE RILEVANTI E GLI STRUMENTI DI DIFESA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)